

IL “REGALO” DI RENZI AI CACCIATORI

“I CARICATORI DEI FUCILI AD ANIMA RIGATA A RIPETIZIONE SEMIAUTOMATICA IMPIEGATI NELLA CACCIA NON POSSONO CONTENERE PIÙ DI DUE CARTUCCE”: LO PRESCRIVE IL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N° 91 ADOTTATO DAL GOVERNO RENZI E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N° 144.

Quindi per utilizzare a caccia le loro carabine semiautomatiche, i cacciatori dovranno ridurre fisicamente la capacità del caricatore o del serbatoio, analogamente a quanto già avviene con i fucili a canna liscia. Una norma pressoché inutile e, soprattutto, inutilmente vessatoria e discriminatoria per la categoria dei cacciatori di cinghiali. Almeno la formula scelta per questo aggiornamento della legge 157/92, chiarisce che tale obbligo sussiste solo ed esclusivamente nell'impiego a caccia: il cacciatore così potrà ancora usare la carabina a piena capacità nei Paesi ove non si applica la limitazione e praticare il Tiro a segno al cinghiale corrente. **Noi ci auguriamo che il decreto non venga convertito in legge.**

Anche se, tra gli stessi cacciatori, non la pensano tutti allo stesso modo. L'Associazione italiana wilderness fa una sconcertante e discutibile distinzione di categoria: *“Finalmente nel corso delle battute, delle braccate e delle girate, non si udranno più assordanti e pericolose raffiche di colpi all'indirizzo del branco dei cinghiali che sfilano alle poste, perché i tre e non più dieci (o quindici o venti...) colpi a disposizione del cacciatore dovranno essere accuratamente ponderati... a rodersi il fegato per il diminuito volume di fuoco non saranno certo i Cacciatori (quelli appunto con la “C” maiuscola), ma i mai sufficientemente vituperati scorridori dei boschi, incapaci di comprendere che la pratica venatoria non corrisponde affatto a una guerra combattuta contro la selvaggina cacciabile. Questi “cicciai” sviliscono la nobilissima ars venandi, riducendo l'attività loro consentita dall'autorizzazione amministrativa di cui spesso abusano al tirare il grilletto per uccidere quanta più selvaggina sia possibile”.* Mi pare che anche questa generalizzazione non corrisponda a verità, sia figlia della stessa logica che ha portato all'emanazione del decreto e, in più, sia piuttosto inutile anche alla causa comune dei cacciatori. Considerando che **in poche zone d'Italia si riescono a sparare più di 2 colpi su un cinghiale che, in genere, è visibile per pochi istanti. Che l'arte venatoria è “nobile” e sicura per come viene praticata nel concreto, non certo per il numero di colpi nel caricatore. Che non c'è niente di male a cacciare per la carne e ce lo insegna la cultura nordica spesso presa a modello per la caccia nostrana. Che, infine, la specie “Sus scrofa” non è proprio a rischio di estinzione.**

Assoarmieri, Anpam e Conarmi si sono dichiarati nettamente con-

trari al decreto legge. L'Anpam (Associazione confindustriale dei produttori di armi e munizioni sportive e civili) si impegna su tutti i fronti possibili e con il massimo sforzo per la cancellazione della norma, adducendo motivi logici e scientifici. *“Gli unici ungulati idonei a essere cacciati in Italia in regime di caccia ordinaria mediante l'uso di fucili e carabine ad anima rigata sono proprio il cinghiale maremmano, Sus scrofa majori, e il cinghiale centroeuropeo, Sus scrofa scrofa. Gli altri ungulati presenti sono in generale soggetti a regimi speciali di caccia di selezione, effettuati dagli enti pubblici di controllo. Anpam ribadisce che non esiste alcuna norma internazionale che imponga all'Italia di limitare il numero di colpi nella caccia di tali specie di cinghiale, mentre il cinghiale sardo (Sus scrofa meridionalis), è l'unico suide protetto dalla Convenzione di Berna, per il quale invece la limitazione del numero di colpi sarebbe obbligatoria. Anche la cosiddetta «direttiva habitat» non contiene alcuna norma che imponga tale limitazione per la caccia di tali specie. Difatti, l'articolo 15, al primo comma, vieta i mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, quindi anche l'uso di «Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce», ma solo con riferimento alle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a, dove i suidi sono assenti, e gli unici artiodattili compresi sono alcuni bovidi, taluni non presenti sul territorio nazionale (Capra pyrenaica), una totalmente esclusa dal prelievo venatorio (Capra ibex - stambecco), e l'ultima (Rupicapra rupicapra - camoscio) soggetta al solo regime di selezionamento, ossia a un regime di prelievo effettuato da regioni e province per esclusive finalità di tutela e conservazione, nel quale generalmente le armi automatiche sono escluse”.*

L'articolo 16 dello stesso decreto si occupa anche della **cattura degli uccelli a scopo di richiamo, pratica nobile e di lunghissima tradizione, decretandone l'illiceità come principio generale**, salvo quanto disposto per la caccia in deroga. Il che consentirebbe il mantenimento della cattura degli uccelli per richiamo pressoché immutata, almeno nelle regioni disponibili a sostenere questa pratica. Con tante incognite. Il decreto stabilisce, poi, che non è possibile vendere e/o acquistare uccelli vivi o morti non di allevamento, ma che è anche proibita la loro importazione dall'estero. **Anche per scongiurare questo pateracchio, sarebbe preferibile che il decreto non fosse convertito e si procedesse a un più saggio ripensamento.**